



Commissione Tributaria Regionale della Toscana

Il Presidente f.f.

Ai Presidenti, Vice Presidenti e Giudici CTR Toscana

E p.c.

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Al Direttore Regionale dell' Agenzia delle entrate

**Al Direttore dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –
Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e
Umbria**

Al Presidente dell'ordine degli Avvocati di Firenze

**Al Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti degli
Esperti Contabili di Firenze**

Ai Presidenti delle CCTTPP della Toscana

**Agli ordini Professionali provinciali di tutte le CCTTPP
della Regione**

Al Direttore CTR Toscana Dott.ssa Patrizia di Renzo

Ai Segretari di sezione della CTR Toscana

Firenze, 22 aprile 2022

Prot.n. 2087 /22/RU

**OGGETTO: disposizioni relative alle norme introdotte con l'art.16
comma 3 del D.L. 228/2021**

IL PRESIDENTE f.f.;

OSSERVA

Le norme di riferimento di rango primario vanno individuate, per i fini che qui interessano:

- a) negli artt. 33 e 34 del D.Lgs 546/1992;
- b) nell'art. 16, comma 4, del D.L. 119/2018, come modificato dall'art. 135 del D.L. 34/2020.
- c) nell'art. 135 del D.L. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020;
- d) nell'art. 16 del D.L. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022.

Non va tuttavia trascurato, ai fini interpretativi ed esecutivi dell'anzidetta normativa, l'art. 1, comma 17, della legge n. 206 del 2021, che in tema di processo civile telematico mostra favore per l'udienza c.d. telematica e per quella c.d. cartolare.

Le norme di rango secondario che qui interessano vanno in primo luogo individuate nel Decreto direttoriale Mef n. 46 del 11.11.2020, di approvazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento dell'udienza attraverso collegamenti da remoto.

Vanno ancora ricordati i precedenti decreti di questa stessa Presidenza, rispettivamente in data 29 e 31 ottobre 2020, 16 novembre 2020, 9 dicembre 2020, afferenti l'argomento.

Posto dunque che per il processo tributario, non meno che per quelli amministrativo e contabile, dal 2 maggio 2022 verrà meno la vigente normativa che limita le udienze alla dicotomia camerale-da remoto (normativa che viceversa continuerà ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022 per i processi civile, penale e penale militare), occorre prevedere le modalità da seguire per contemperare le persistenti esigenze di tutela della salute di tutti gli operatori con il diritto di difesa e di tempestiva risposta alla domanda di giustizia, nell'ambito che s'è appena visto e che prevede dunque nuovamente la possibilità di tenere udienza con la presenza delle parti.

Dette modalità non potranno non tener conto della circostanza che i locali che ospitano questa CTR si palesano, per ampiezza e conformazione, meno adeguati a garantire il distanziamento personale rispetto a quelli disponibili nella maggior parte degli edifici dedicati, nel territorio della Regione Toscana, all'amministrazione della giustizia ordinaria.

Va conseguentemente ribadita, per la generalità dei casi, la previsione di quella modalità di trattazione del giudizio che è contenuta all'art. 33 del D.Lgs. 546/1992 e verso cui il legislatore ordinario ha mostrato ancor maggiore interesse con la menzionata legge 206/2021. Nulla, dunque, è innovato rispetto a quella disciplina dell'udienza camerale ovvero, per usare un termine più recente, cartolare.

Va, in secondo luogo, mantenuta senza modificazioni la disciplina concernente quell'udienza pubblica prevista dall'art. 34 del D.Lgs. 546/1992, che le parti intendano svolgere da remoto, disciplina già adesso concretamente attuata quando le parti ne abbiano fatto richiesta. In relazione ad essa, si ribadisce che vi si accede "con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2" (così il cennato art. 34 del D.Lgs. 546/1992).

In ordine al medesimo argomento e per praticità, si riporta di seguito anche la norma dell'art. 3 comma 3 del menzionato Decreto direttoriale Mef n. 46 del 11.11.2020: "la decisione del Presidente di svolgere l'udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Prima dell'udienza, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia una seconda comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di cui al periodo precedente contenente il link per la partecipazione all'udienza a distanza e l'avviso che l'accesso all'udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Il link è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato".

La modalità d'udienza di cui tratta ha dimostrato, nonostante i limiti della piattaforma informatica prevista dal più volte ricordato Decreto Mef n. 46/, 2020, di essere un sufficiente succedaneo dell'udienza in presenza, per cui si confida che possa continuare ad essere preferita all'udienza in presenza. Sempre con riferimento all'ipotesi di udienza da remoto, il segretario di udienza sarà presente all'interno dei locali di questa CTR; i componenti del collegio giudicante continueranno ad avere facoltà di partecipare all'udienza dall'interno della CTR ovvero dal luogo ove essi abbiano scelto di rimanere e da dove si collegheranno tramite il ricordato link, fruendo delle apparecchiature elettroniche già esistenti.

La principale novità introdotta dalla norma dell'art. 16 comma terzo del D.L. 228/2021 è tuttavia costituita dalla possibilità di riprendere, dal 2 maggio 2022, la celebrazione delle udienze in presenza, quali previste dall'art. 34 del D.Lgs 546/1992 ed ovviamente previa istanza ex art. 33 di quel medesimo testo normativo. Proposta quell'istanza, sarà cura del Presidente di Sezione di stabilire i ruoli d'udienza in modo da prevedere un tempo adeguato tra una causa e la successiva, in modo da evitare che i difensori delle parti debbano trascorrere attese eccessive. Predisposto il calendario di udienza nei termini appena prescritti, il segretario della sezione provvederà a comunicare alle parti l'orario specifico che è stato previsto per la trattazione di quel giudizio, cosicché possa venir evitata un'attesa eccessiva delle parti prima di fare ingresso nell'edificio della CTR. Va poi considerato che l'udienza in presenza ha un senso ove essa consenta un

rapporto immediato tra giudici e parti. Ne discende che la previsione di tale rito, anche per una soltanto delle cause previste sul ruolo, impone di essere presente in aula (in ciò si fa riferimento all'esperienza che è stata maturata dalla corte di legittimità in ordine al medesimo tema) quantomeno al presidente di quel collegio, oltreché al segretario d'udienza. In relazione a quelle udienze, le ricordate esigenze di salvaguardia della salute di tutti gli operatori impongono inoltre di disciplinare l'accesso all'interno dei locali di questa CTR in modo tale da ammettere esclusivamente le parti interessate al giudizio che sia in corso di trattazione. Ciò impone di prevedere che le persone che intendono partecipare all'udienza si trattengano al di fuori, all'occorrenza fruendo del riparo offerto dal porticato, nell'attesa che il personale, di servizio al portone di accesso all'edificio, faccia entrare coloro che sono interessati alla causa in procinto di essere discussa. Verrà ammessa una sola persona per ciascuna parte, anche nell'ipotesi di difesa affidata a collegi. Nella consapevolezza che con tale previsione non sarà possibile la presenza di coloro che svolgono la pratica professionale, pare opportuno ricordare che l'esigenza dei praticanti potrà viceversa venir soddisfatta adottando la modalità di udienza da remoto. Trattandosi di accesso in luoghi che, oltre ad essere chiusi, non sono così ampi da consentire un distanziamento adeguato, chi entrerà nei locali della CTR dovrà indossare la mascherina protettiva FFP2.

P.T.M.

Dispone che dal 2 maggio 2022 venga ripresa la celebrazione delle udienze in presenza, con le modalità indicate alla motivazione che precede: in breve, per quei giudizi in cui vi sia stata la proposizione dell'istanza di cui all'art. 33 del D.Lgs. 546/1992 le parti potranno partecipare all'udienza, secondo le modalità innanzi indicate. Nulla è innovato, rispetto alle disposizioni vigenti, per ciò che si riferisce alle udienze cartolari ed a quelle in cui la presenza delle parti avvenga da remoto.

Il Presidente f.f.
Dott. Giulio De Simone

